

DELIBERAZIONI
ADOTTATE DALLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Seduta del 25 gennaio 2010, n. **23**.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 dell'8 febbraio 2005, avente per oggetto: "Recepimento ed attuazione dell'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private" — SOSTITUZIONE del documento tecnico regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute – *PASSARELLI*–;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del SERVIZIO e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b) del parere del Direttore Generale in merito alla coerenza della proposta con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla DIREZIONE medesima;

VISTA la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute – *PASSARELLI*–;

unanime delibera:

- 1) DI FARE PROPRIO il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all'art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) DI APPROVARE, di conseguenza, l'allegato documento recante: "*Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di Strutture pubbliche e private*";
- 3) DI SOSTITUIRE, con lo stesso, l'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 45/2005.

SEGUONO ALLEGATI

**Documento
istruttorio**

Pareri

e

Documento

DOCUMENTO ISTRUTTORIO ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 23 del 25 gennaio 2010

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: D.G.R. n. 45 del 8 febbraio 2005 avente per oggetto: “Recepimento ed attuazione dell’Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private – Sostituzione del documento tecnico regionale.

Con la Delibera di Giunta n. 45 del 8 febbraio 2005, la Regione Molise ha recepito e dato attuazione all’Accordo in oggetto, sancito in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. In tal modo sono stati definiti i requisiti e le procedure autorizzative per le strutture che erogano prestazioni veterinarie.



Le strutture mobili per il soccorso degli animali rappresentano un importante strumento di supporto per le operazioni di soccorso nei confronti degli animali domestici e selvatici feriti o gravi. Con nota n. 11175 del 4 dicembre 2009, il Servizio Veterinario di Campobasso della ASReM ha sollevato l’esigenza di definire meglio i requisiti strutturali minimi e le procedure di autorizzazione per questi mezzi, a seguito richiesta di autorizzazione da parte dell’Associazione Corpo Nazionale Guardie Ecologiche Volontarie (CoNGEAV), Associazione che si è dotata di un mezzo di soccorso per animali.

Di conseguenza è stato organizzato un incontro tecnico il giorno 22 dicembre 2009 presso la Direzione Generale V, a cui hanno partecipato i Direttori di U.O.C di Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e P.Z della ASReM, il Rappresentante della Ufficio Provinciale della Motorizzazione di Campobasso e la stessa CoNGEAV. In tale sede, rilevata l’opportunità di prevedere l’autorizzazione di strutture veterinarie mobili solo per lo svolgimento di talune attività, si è concordato di integrare la normativa regionale attualmente in vigore, emanata con la delibera indicata in oggetto.

Sulla base di quanto emerso nel corso dell’incontro, è stato stilato un nuovo documento, in sostituzione di quello allegato alla D.G.R. n. 45/2005, che si allega, quale parte integrante e sostanziale, al presente documento istruttorio, recante “Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private”.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- di approvare l’allegato documento recante “Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private”;
- di sostituire, con lo stesso, l’allegato alla D.G.R. n. 45/2005;
- di far pubblicare il presente atto in forma integrale sul Bollettino ufficiale della Regione.

Campobasso, li 18 gennaio 2010L’Istruttore
(dr. Pasquale PIZZUTO)Il Dirigente del Servizio
(dr. Mauro Di MUZIO)

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 23 del 25 gennaio 2010


PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITÀ E ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, li 18 gennaio 2010

Il Dirigente del Servizio

(Mauro DI MUZIO)

**PARERE DI COERENZA E PROPOSTA**

Il Direttore Generale della Direzione generale V delle Politiche per la Salute e l'Assistenza Socio-sanitaria Fagnano,

visto il documento istruttorio, atteso che sull'atto sono stati espressi il parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa, ESPRIME parere favorevole in ordine alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima e, pertanto,

PROPONE

all'Assessore alle Politiche per la Salute Passarelli l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, li _____

Il Direttore Generale

(avv. Roberto Fagnano)



DOCUMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 23 del 25 gennaio 2010



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE V

POLITICHE PER LA SALUTE E ASSISTENZA

SOCIO – SANITARIA

SERVIZIO DI MEDICINA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI ED ORGANIZZATIVI
MINIMI RICHIESTI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
VETERINARIE DA PARTE DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE E
RELATIVE MODALITÀ DI AUTORIZZAZIONE

Gennaio 2010

Articolo 1

Classificazione delle Strutture

1. Le strutture veterinarie pubbliche e private nella Regione Molise sono classificate nel seguente modo:

- a) Studio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
- b) Ambulatorio Veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
- c) Clinica Veterinaria – Casa di cura veterinaria;
- d) Ospedale veterinario;
- e) Laboratorio veterinario di analisi;
- f) Strutture mobili per il soccorso di animali.

2. Le strutture di cui al comma 1, assoggettate al rispetto delle norme generali e speciali in materia di igiene nonché alle norme sul benessere animale con riguardo alle esigenze delle specie trattate, sono così individuate:

a) Per Studio veterinario si intende la struttura ove il medico veterinario, generico o specialista, esplica la sua attività professionale in forma privata e personale.

Qualora due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni, lo studio veterinario assume la denominazione di studio veterinario associato. Nel caso di accesso degli animali, tali strutture sono sottoposte ad autorizzazione sanitaria.

b) Per Ambulatorio veterinario si intende la struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l'accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero. Qualora nell'ambulatorio operino più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia medico veterinario, occorrerà nominare un direttore sanitario medico veterinario.

c) Per Clinica veterinaria – casa di cura veterinaria si intende la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera; la clinica veterinaria – casa di cura veterinaria individua un direttore sanitario medico veterinario. La clinica veterinaria – casa di cura veterinaria deve poter fornire un'assistenza medico – chirurgica di base e/o di tipo specialistico.

d) Per Ospedale veterinario si intende la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso sull'arco delle 24 ore con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario, i servizi di diagnostica di laboratorio. L'ospedale veterinario è dotato di direttore sanitario medico veterinario.

e) Per Laboratorio veterinario di analisi si intende una struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto di terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e/o materiali biologici animali con rilascio di relativi referti. Nel laboratorio di analisi non è consentito alcun tipo di attività clinica o chirurgica su animali.

f) Per Struttura mobile per il soccorso di animali, si intende un automezzo adibito al soccorso di animali feriti o gravi, attrezzata per il trasporto presso le strutture veterinarie di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), per le finalità di cui al successivo comma 4.

3. I commi 1 e 2 del presente articolo nonché quanto previsto all'articolo 2 possono non essere applicati alle campagne programmate e stabilite dalla Regione Molise, con particolare riferimento all'applicazione della Legge 281/91, e da altre Amministrazioni Pubbliche, con particolare riferimento ai Centri di Recupero della Fauna Selvatica, gestiti da Associazioni riconosciute ai sensi della Legge 8 luglio 1986, n. 349 o dal Corpo Forestale dello Stato, che rientrino in programmi pluriennali di attività finalizzati alla cura, riabilitazione e rilascio in natura di fauna selvatica, fermo restando il pieno rispetto delle norme igienico sanitarie e del benessere animale.

4. Non sono ammesse strutture veterinarie mobili attrezzate atte a svolgere attività veterinarie che possono surrogare strutture veterinarie disciplinate dal presente Documento.

Sono ammesse, in deroga, strutture veterinarie mobili per il soccorso di animali domestici e selvatici feriti o gravi, utilizzate per lo svolgimento di finalità relative a:

- Legge n. 281/91 e L.R. n. 7/2005 e relativi Regolamenti attuativi, o campagne programmate in sanità pubblica veterinaria stabilite dalla Regione Molise;
- Operazioni di Soccorso della fauna selvatica;
- Operazioni di protezione civile.

Sono ammesse, altresì, strutture veterinarie mobili per il soccorso di animali funzionalmente collegate ad una struttura veterinaria regolamentate autorizzata ai sensi del presente Documento.

Tali strutture mobili di soccorso devono essere autorizzate da parte del servizio Veterinario della ASReM competente per territorio. I soggetti che gestiscono tali mezzi di soccorso potranno richiedere la collaborazione e stipulare convenzioni con le strutture veterinarie pubbliche e private presenti sul territorio regionale e con i Comuni interessati.

Articolo 2

Autorizzazione delle strutture veterinarie

1. Le strutture veterinarie di cui all'articolo 1, lettera a) se vi è l'accesso di animali, b), c), d), e), f), sono sottoposte ad autorizzazione sanitaria e sono tenute a rispettare e ad adeguarsi ai rispettivi requisiti minimi riportati nell'allegato 1.
2. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Sindaco per il tramite del Servizio Veterinario, competente per territorio, utilizzando l'apposito modello di cui all'allegato 2.
3. L'autorizzazione sanitaria di cui al comma 1 è rilasciata, ai sensi dell'art. 23 del DPR 10 giugno 1955, n. 854, dal Sindaco, previo parere favorevole del Responsabile del Servizio Veterinario della ASReM competente per territorio.

Articolo 3

Requisiti delle strutture veterinarie

1. Le nuove strutture veterinarie di cui all'articolo 1, lettera a) se vi è l'accesso di animali, b), c), d), e), f), nonché quelle già autorizzate ed in esercizio sottoposte ad ampliamenti pari ad un aumento della superficie di almeno il 10% della struttura esistente o a trasformazione di tipologia, devono possedere i rispettivi requisiti minimi generali e specifici di cui all'Allegato 1.

Articolo 4

Controllo del mantenimento dei requisiti

1. Il Servizio Veterinario ASReM competente per territorio svolge i controlli sulle strutture veterinarie di cui all'art. 1, finalizzati alla verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3.
2. La verifica della permanenza dei requisiti minimi deve essere effettuata con periodicità almeno quinquennale.

ALLEGATO 1**REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE VETERINARIE E I MEZZI PER IL SOCCORSO DEGLI ANIMALI****1) STUDIO VETERINARIO CON ACCESSO DI ANIMALI E AMBULATORIO VETERINARIO****Requisiti minimi strutturali**

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.

La dotazione minima di ambienti per l'attività dell'ambulatorio veterinario è la seguente:

- Sala d'attesa;
- Area per adempimenti amministrativi;
- Sala per l'esecuzione delle prestazioni;
- Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- Servizi igienici.

Requisiti minimi impiantistici

La dotazione minima impiantistica prevista deve essere:

- Nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;
- Impianto idrico.

Requisiti minimi tecnologici

L'ambulatorio veterinario deve disporre di attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.

Requisiti minimi organizzativi

L'ambulatorio veterinario deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- Affissione dell'orario o delle modalità di accesso alla struttura;
- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;

2) CLINICA VETERINARIA – CASA DI CURA VETERINARIA**Requisiti minimi strutturali**

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.

La dotazione minima di ambienti per l'attività della clinica veterinaria / casa di cura veterinaria è la seguente:

- Sala d'attesa;
- Area per adempimenti amministrativi;
- Sala per l'esecuzione delle prestazioni;
- Locale per la chirurgia;
- Area per la diagnostica radiologica;
- Area per il laboratorio d'analisi interno;
- Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- Locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;
- Locale separato per ricovero di animali con malattie trasmissibili;
- Servizi igienici.

Requisiti minimi impiantistici

- Nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;



- Impianto idrico;
- Telefono.

Requisiti minimi tecnologici

La clinica veterinaria / casa di cura veterinaria deve disporre di attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione all'attività svolta.

Requisiti minimi organizzativi

La clinica / casa di cura veterinaria deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;
- Affissione dell'orario di attività;
- Presenza di almeno un medico veterinario durante lo svolgimento dell'attività e in caso di animali in degenza.

3) OSPEDALE VETERINARIO

Requisiti minimi strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate..

La dotazione minima di ambienti per l'attività è la seguente:

- Sala di attesa;
- Sale per l'esecuzione delle prestazioni adeguate alla diversa tipologia delle prestazioni fornite;
- Locale per la chirurgia;
- Locale per la diagnostica radiologica;
- Locale per il laboratorio d'analisi interno;
- Locale per il pronto soccorso e terapia intensiva;
- Spazi o armadi destinati a deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- Locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;
- Locale separato per ricovero di animali con patologie o malattie trasmissibili;
- Servizi igienici;
- Locali ad uso personale;
- Locale per l'amministrazione.

Requisiti minimi tecnologici

L'ospedale veterinario deve disporre di attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione all'attività svolta.

Requisiti minimi impiantistici

- Nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;
- Impianto idrico;
- Telefono.

Requisiti minimi organizzativi

- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;
- Affissione dell'orario di apertura per le attività di pronto soccorso;
- Presenza di almeno un medico veterinario sull'arco delle 24 ore.

4) LABORATORIO VETERINARIO DI ANALISI

Requisiti minimi strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.

La dotazione minima di ambienti per l'attività di laboratorio veterinario di analisi è la seguente:

- Locale per l'accettazione dei campioni;
- Locale per l'esecuzione di analisi diagnostiche;
- Ambiente separato per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria;
- Spazi o armadi destinati a deposito di materiale d'uso, reagenti, attrezzature, strumentazioni;
- Servizi igienici;

Requisiti minimi impiantistici

La dotazione minima impiantistica deve essere la seguente:

- Nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;
- Impianto idrico;
- Telefono.

Requisiti minimi tecnologici

Il laboratorio veterinario d'analisi deve disporre di attrezzature e reagenti in relazione alla specifica attività svolta.

Requisiti minimi organizzativi

Il laboratorio veterinario d'analisi deve almeno possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;
- Affissione dell'orario di apertura..

5) STRUTTURE MOBILI PER IL SOCCORSO DEGLI ANIMALI

Requisiti minimi strutturali

Tali mezzi di soccorso devono:

- Riportare la scritta di colore azzurro: "**Unità mobile per il soccorso animale**", il simbolo internazionale di soccorso di cui all'allegato 3 al presente documento e la denominazione dell'Ente o Struttura veterinaria ad essa collegata;
- Essere dotati di una porta sulla fiancata, con esclusione di quella di accesso alla cabina, nonché di una porta posizionata sulla parte posteriore e di un dispositivo di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e di quello di allarme previsti dall'art. 177 del codice della strada;
- Essere muniti di estintore.

Requisiti minimi impiantistici

La dotazione minima impiantistica deve essere la seguente:

- Interno lavabile e disinfettabile, armadietto fisso destinato al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature ed eventuali strumentazioni di pronto intervento;
- Presenza di attrezzature e/o idonei contenitori per il trasporto degli animali in condizioni di sicurezza e devono essere rispettare le norme sul benessere animale durante il trasporto.


Requisiti del personale addetto

Il trasportatore deve aver frequentato un corso di formazione per il trasporto degli animali ai sensi del Regolamento n. 1/2005. Tale requisito non è necessario nel caso vi sia la presenza di un veterinario responsabile della struttura mobile.

Il personale, inoltre, dovrà essere opportunamente equipaggiato con adeguati mezzi di protezione individuale e attrezzature per il prelievo degli animali in condizioni di sicurezza.



REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE SANITARIE,
DELLA TUTELA AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA SOCIALE



Al Sindaco del Comune di _____

Per il tramite del Servizio veterinario ASReM di _____

Domanda di autorizzazione sanitaria per strutture veterinarie

Tipo di attività: Studio veterinario con accesso di animali Ambulatorio veterinario Clinica / Casa di cura veterinaria
 Ospedale Veterinario Laboratorio di analisi Mezzo di soccorso per animali

Il/La sottoscritto/a: _____

nato a: _____ il _____

residente in _____, c.a.p. _____

prov. _____ via _____ n. _____

Telefono: _____ C.Fiscale _____

In qualità di titolare legale rappresentante

della struttura veterinaria /mezzo di soccorso: _____ P. IVA _____

con sede in: _____, c.a.p. _____

prov. _____ via _____ n. _____

Telefono: _____ e-mail _____

Tipologia degli animali trattati: cani / gatti esotici Altro (specificare) _____

Direttore Sanitario: _____ Codice Fiscale _____

CHIEDE
 Il rilascio dell'Autorizzazione Sanitaria per l'attività sopra individuata
SI IMPEGNA

- a indicare l'orario di apertura al pubblico;
- a comunicare eventuali variazioni o modifiche apportate al Servizio Veterinario dalla ASReM competente.

A tal fine allega i seguenti documenti in copia originale:

- Iscrizione all'ordine dei Medici Veterinari del Responsabile sanitario;
- Dichiarazione di accettazione della responsabilità sanitaria dell'ambulatorio, ove sia stata assunta da persona diversa richiedente l'autorizzazione;
- Planimetria dei locali con destinazione degli stessi (in scala almeno 1:200);
- Regolamento interno se necessario;
- Licenza d'uso dei locali;
- Impianto elettrico – certificazione attestante il rispetto della normativa vigente;
- Atto comprovante la disponibilità dei locali;
- Elenco delle attrezzature installate nella struttura fissa e/o mobile e tipologia delle prestazioni fornite;
- Elenco dell'eventuale personale tecnico e ausiliario operante nella struttura fissa e/o mobile;
- Attestazione pagamento c.c.p.

Data _____

Firma _____

ALLEGATO N. 3

Simbolo internazionale di soccorso "Star of Life"